



# Come si diventa farmacista

## Laurea ed esame di Stato

La qualificazione di base del farmacista si ottiene con il conseguimento della **laurea specialistica**, di durata quinquennale, in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF), afferenti alla classe di laurea specialistica S14 - Farmacia e Farmacia Industriale, ovvero con il conseguimento della **laurea magistrale**, anch'essa quinquennale, in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF), afferenti alla classe di laurea magistrale LM13 - Farmacia e Farmacia Industriale.

I suddetti corsi di laurea, specialistica e magistrale, comprendono un periodo di sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale.

Entrambi i titoli accademici non abilitano però di per sé all'esercizio della professione di farmacista, che è subordinato al superamento dell'esame di Stato. Questo può essere sostenuto dal laureato anche immediatamente dopo il conseguimento del titolo accademico; la vigente normativa non prevede infatti alcun tirocinio *post lauream*.

Il corso di laurea specialistica in **FARMACIA** (Classe S14 - Farmacia e Farmacia Industriale) ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per le molteplici funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare, il corso di laurea specialistica ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali necessarie per operare nelle farmacie, nonché per concorrere ad attività di informazione ed educazione sanitaria.

La durata del corso di laurea specialistica in farmacia è fissata in cinque anni e comprende al suo interno un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in farmacia.

Il corso di laurea specialistica in **CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (CTF)** ha lo scopo di assicurare la preparazione scientifico-professionale e fornire le

competenze multidisciplinari necessarie ai laureati per operare nella progettazione, produzione e controllo dei farmaci e delle specialità medicinali, dei prodotti dietetici, dei prodotti cosmetici. Il corso di laurea ha inoltre il fine di fornire competenze per le altre funzioni professionali dei laureati del settore farmaceutico, come definito e regolamentato dalla normativa nazionale e comunitaria.

La durata del corso di laurea specialistica in chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF) è fissata in cinque anni articolati in un quadriennio ed un ultimo anno di indirizzo di specializzazione professionale.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica e tecnologia farmaceutiche, indipendentemente dall'indirizzo seguito del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Per accedere all'esercizio della professione, dunque, sia il laureato in farmacia che il laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche devono conseguire, attraverso l'apposito **esame di Stato**, l'abilitazione all'esercizio della professione, in base al principio stabilito per tutte le professioni riconosciute dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione.

L'esame di Stato può essere sostenuto dal laureato in farmacia, anche immediatamente dopo il conseguimento del titolo accademico, purchè egli abbia effettuato il richiesto periodo di tirocinio pratico durante il corso degli studi.

L'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni) dispone che *"nessuno può esercitare la professione... (omissis)... se non abbia conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni*

L'abilitazione professionale, nel nostro ordinamento, svolge un ruolo essenziale, avendo la funzione di garantire la collettività rispetto al corretto esercizio della professione riconosciuta.

L'esercizio di un'attività professionale, in assenza del relativo titolo di abilitazione e dell'iscrizione all'albo, configura il reato di esercizio abusivo della professione (art.348 c.p.).

Per i laureati in farmacia l'esame di abilitazione è disciplinato dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e dal relativo regolamento d'attuazione approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957 e successive modificazioni.

Gli esami hanno carattere specificamente professionale e si svolgono ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

I candidati hanno facoltà di sostenere gli esami in una qualsiasi delle sedi universitarie indicate nell'ordinanza.